

Legislazione UE Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale



notiziario n. **3** marzo 2014

SOMMARIO

Legislazione

Indirizzo della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014
Regolamento (UE) n. 206/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014
Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 marzo 2014
Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013
Protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici
Regolamento (UE) n. 220/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014
Decisione della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2014
Raccomandazione della Commissione, del 7 marzo 2014
Regolamento di esecuzione (UE) n. 228/2014 della Commissione, del 10 marzo 2014
Decisione 2014/129/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014
Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014
Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014
Raccomandazione della Commissione, del 12 marzo 2014
Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014
Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014
Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014
Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014
Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014
Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014
Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre
Regolamento delegato (UE) n. 275/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014
Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014
Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014
Regolamento (UE) n. 252/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014
Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014
Regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014
Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014

Decisione Atalanta/1/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 marzo 2014
Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014
Decisione del Consiglio, del 3 marzo 2014
Decisione del Comitato misto SEE n. 199/2013, dell'8 novembre 2013
Decisione del Comitato misto SEE n. 200/2013, dell'8 novembre 2013
Decisione del Comitato misto SEE n. 201/2013, dell'8 novembre 2013
Regolamento (UE) n. 315/2014 del Consiglio, del 24 marzo 2014
Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014
Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014
Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014
Raccomandazione della Commissione, del 27 marzo 2014

Giurisprudenza Comunitaria

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 marzo 2014, causa C 458/12
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 marzo 2014, causa C 595/12
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014, cause riunite C 606/12 e C 607/12
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 marzo 2014, causa C 456/12
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 marzo 2014, causa C 457/12
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2014, causa C 107/13
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014, causa C 204/13
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 marzo 2014, causa C 548/12
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 marzo 2014, cause riunite C 29/13 e C 30/13
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014, causa C 52/13
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014, causa C 375/12
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014, causa C 38/13
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 marzo 2014, causa C 155/13
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014, causa C 464/12
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014, causa C 363/12
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014, causa C 167/12
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 marzo 2014, causa C 322/13
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2014, causa C 565/12
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 marzo 2014, causa C 17/13
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2014, causa C 314/12

Avvertenza:

Per la consultazione dell'intero testo dei documenti qui segnalati, è possibile interrogare i seguenti siti:

- per la legislazione: <http://www.europa.eu.int>
(nella sezione "Documenti" selezionare "Eur-Lex" e successivamente "Legislazione")
- per la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: <http://www.curia.eu.int>
(selezionare i moduli di ricerca nelle pagine dedicate alla Giurisprudenza)
- per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: <http://www.echr.coe.int>
- per le norme di attuazione nazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it>

Il testo integrale delle sentenze qui pubblicate e contrassegnate con www.cortedicassazione.it alla voce "Servizio novità"



può leggersi anche in

Segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati ai seguenti indirizzi :

FAX Ced 06 6883400
ced.cassazione@giustizia.it

Redazione:

Vincenzo Di Cerbo - coordinatore
Valeria Piccone - selezione documenti
Gianna Cicco - raccolta materiali
Giovanni Nardelli - realizzazione grafica

Il presente bollettino è destinato esclusivamente ad uso interno della Corte di Cassazione

Indirizzo della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2006/28 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2013/45)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 62 del 4 marzo 2014, pag 23

Regolamento di esecuzione (UE) n. **205/2014** della Commissione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 65 del 5 marzo 2014, pag 10

Regolamento (UE) n. **206/2014** della Commissione, del 4 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi dal CO₂

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 65 del 5 marzo 2014, pag 27

Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 marzo 2014, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.

1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 1178]

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 66 del 6 marzo 2014, pag 31

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 68 del 7 marzo 2014, pag 1

Protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 68 del 7 marzo 2014, pag 2

Regolamento (UE) n. **220/2014** della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 69 dell'8 marzo 2014, pag 101

Decisione della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2014, che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita (BCE/2014/3)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 69 dell'8 marzo 2014, pag 107

Raccomandazione della Commissione, del 7 marzo 2014, sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 69 dell'8 marzo 2014, pag 112

Regolamento di esecuzione (UE) n. **228/2014** della Commissione, del 10 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 601/2006 recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 70 dell'11 marzo 2014, pag 16

Decisione **2014/129/PESC** del Consiglio, del 10 marzo 2014, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione istituita nel 2010, a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 71 del 12 marzo 2014, pag 3

Regolamento (UE) n. **223/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 72 del 12 marzo 2014, pag 1

Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 74 del 14 marzo 2014, pag 1

Regolamento delegato (UE) n. **241/2014** della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 74 del 14 marzo 2014, pag 8

Raccomandazione della Commissione, del 12 marzo 2014, su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 74 del 14 marzo 2014, pag 65

Regolamento (UE) n. **230/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 77 del 15 marzo 2014, pag 1

Regolamento (UE) n. **232/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 77 del 15 marzo 2014, pag 27

Regolamento (UE) n. **233/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 77 del 15 marzo 2014, pag 44

Regolamento (UE) n. **234/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 77 del 15 marzo 2014, pag 77

Regolamento (UE) n. **235/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 77 del 15 marzo 2014, pag 85

Regolamento (UE) n. **236/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 77 del 15 marzo 2014, pag 95

Regolamento (Euratom) n. **237/2014** del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 77 del 15 marzo 2014, pag 109

Regolamento delegato (UE) n. **275/2014** della Commissione, del 7 gennaio 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (1)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 80 del 19 marzo 2014, pag 1

Regolamento (UE) n. **248/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (1)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 84 del 20 marzo 2014, pag 1

Regolamento (UE) n. **250/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 84 del 20 marzo 2014, pag 6

Regolamento (UE) n. **252/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione e i poteri delegati da conferire alla Commissione

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 84 del 20 marzo 2014, pag 35

Regolamento (UE) n. **254/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 84 del 20 marzo 2014, pag 42

Regolamento (UE) n. **256/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 84 del 20 marzo 2014, pag 61

Direttiva **2014/26/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 84 del 20 marzo 2014, pag 72

Regolamento delegato (UE) n. **285/2014** della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 85 del 21 marzo 2014, pag 1

Decisione **Atalanta/1/2014** del Comitato politico e di sicurezza, del 18 marzo 2014, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a

contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e recante abrogazione della decisione Atalanta/3/2013

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 85 del 21 marzo 2014, pag 8

Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 89 del 25 marzo 2014, pag 7

Decisione del Consiglio, del 3 marzo 2014, che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 85 del 21 marzo 2014, pag 44

Decisione del Comitato misto SEE n. **199/2013**, dell'8 novembre 2013, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) dell'accordo SEE

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 92 del 27 marzo 2014, pag 25

Decisione del Comitato misto SEE n. **200/2013**, dell'8 novembre 2013, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 92 del 27 marzo 2014, pag 26

Decisione del Comitato misto SEE n. **201/2013**, dell'8 novembre 2013, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 92 del 27 marzo 2014, pag 27

Regolamento (UE) n. **315/2014** del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda alcuni limiti di cattura

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 93 del 28 marzo 2014, pag 12

Regolamento (UE) n. **316/2014** della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (1)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 93 del 28 marzo 2014, pag 17

Direttiva **2014/36/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 94 del 28 marzo 2014, pag 375

Regolamento di esecuzione (UE) n. **322/2014** della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del

Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (1)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 95 del 29 marzo 2014, pag 1

Raccomandazione della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa a un secondo piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari (1)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 95 del 29 marzo 2014, pag 64

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
6 marzo 2014

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23/CE – Trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di cessione contrattuale di una parte di azienda non identificabile come entità economica autonoma preesistente»

Nella causa **C-458/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Trento (Italia), con decisione del 20 settembre 2012, pervenuta in cancelleria l'11 ottobre 2012, nel procedimento

Lorenzo Amatori e altri contro Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl, già Shared Service Center Srl

LA CORTE
dichiara

1) *L'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell'ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un'entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento.*

2) *L'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell'ipotesi in cui, dopo il trasferimento della parte di impresa considerata, tale cedente eserciti un intenso potere di supremazia nei confronti del cessionario.*

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
6 marzo 2014

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Corso di formazione per il conseguimento della nomina come dipendente pubblico di ruolo – Esclusione per assenza prolungata – Assenza dovuta a un congedo di maternità»

Nella causa **C-595/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanza del 4 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 2012, nel procedimento Loredana Napoli contro Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,

LA CORTE
dichiara

1) *L'articolo 15 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, per motivi di interesse pubblico, esclude una donna in congedo di maternità da un corso di formazione professionale inerente al suo impiego ed obbligatorio per poter ottenere la nomina definitiva in ruolo e beneficiare di condizioni d'impiego migliori, pur garantendole il diritto di partecipare a un corso di formazione successivo, del quale tuttavia resta incerto il periodo di svolgimento.*

2) *L'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54 non si applica a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che non riserva una determinata attività ai soli lavoratori di sesso maschile, ma ritarda l'accesso a tale attività da parte delle lavoratrici che non abbiano potuto giovare di una formazione professionale completa a causa di un congedo di maternità obbligatorio.*

3) *Le disposizioni degli articoli 14, paragrafo 1, lettera c), e 15 della direttiva 2006/54 sono sufficientemente chiare, precise e incondizionate da poter produrre un effetto diretto.*

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
6 marzo 2014

«Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera f) - Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato»

Nelle cause riunite **C-606/12** e **C-607/12**, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia), con ordinanze del 30 ottobre 2012, pervenute in cancelleria il 24 dicembre 2012, nei procedimenti
Dresser-Rand SA contro Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale, Ufficio Controlli di Genova,

LA CORTE
dichiara

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l'esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
12 marzo 2014

«Direttiva 2004/38/CE - Articolo 21, paragrafo 1, TFUE - Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Avanti diritto - Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza - Ritorno del cittadino dell'Unione in detto Stato membro dopo soggiorni di breve durata in un altro Stato membro»

Nella causa **C-456/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con decisione del 5 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 10 ottobre 2012, nei procedimenti

O. contro Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel contro B.

LA CORTE
dichiara

L'articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un cittadino dell'Unione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di un paese terzo nel corso di un soggiorno effettivo, ai sensi e nel rispetto delle condizioni enunciate agli articoli 7, paragrafi 1 e 2, o 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, le disposizioni della medesima direttiva si applicano per analogia quando detto cittadino dell'Unione ritorni, con il familiare interessato, nel proprio Stato membro d'origine. Di conseguenza, le

condizioni per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare del menzionato cittadino dell'Unione, nello Stato membro d'origine di quest'ultimo non dovrebbero, in via di principio, essere più severe di quelle previste dalla citata direttiva per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, che si è avvalso del proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza.

modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro rifiuti il diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, quando tale cittadino possiede la cittadinanza di detto Stato membro e risiede in questo medesimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro nell'ambito delle sue attività professionali.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
12 marzo 2014

«Articoli 20 TFUE, 21, paragrafo 1, TFUE e 45 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Aveni diritto – Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza – Cittadino dell'Unione residente e cittadino di uno stesso Stato membro – Attività professionali – Trasferte regolari in un altro Stato membro»

Nella causa **C-457/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con decisione del 5 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 10 ottobre 2012, nei procedimenti

S. contro Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel contro G.

LA CORTE
dichiara

Le disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
13 marzo 2014

«Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Versamento di acconti – Diniego di concessione della detrazione – Evasione – Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell'operazione imponibile – Presupposti»

Nella causa **C-107/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) con decisione del 14 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2013, nel procedimento FIRIN OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

LA CORTE
dichiara

Gli articoli 65, 90, paragrafo 1, 168, lettera a), 185, paragrafo 1, e 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che impongono che la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, operata dal destinatario di una fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernente la

cessione di beni, sia rettificata nel caso in cui, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, tale cessione, in definitiva, non sia stata effettuata, anche qualora il fornitore resti debitore di tale imposta e non abbia rimborsato l'acconto.

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

13 marzo 2014

«Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Nascita e portata del diritto alla detrazione - Scioglimento di una società da parte di un socio - Acquisizione di una parte della clientela di tale società - Conferimento in natura in un'altra società - Pagamento dell'imposta a monte - Detrazione possibile»

Nella causa **C-204/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione del 20 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 18 aprile 2013, nel procedimento Finanzamt Saarlouis contro Heinz Malburg

LA CORTE
dichiara

Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, devono essere interpretati, in relazione al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla direttamente, a titolo gratuito e a fini di attività d'impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione, di cui egli è il socio principale, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della

società di nuova costituzione, non ha diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto versata a monte sull'acquisizione della clientela di cui trattasi.

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

13 marzo 2014

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali - Articolo 5, punti 1 e 3 - Azione di responsabilità civile - Natura contrattuale o extracontrattuale»

Nella causa **C-548/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Landgericht Krefeld (Germania), con decisione del 27 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 30 novembre 2012, nel procedimento Marc Brogsitter contro Fabrication de Montres Normandes EURL, Karsten Fräßdorf

LA CORTE
dichiara

Azioni di responsabilità civile quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, di natura extracontrattuale nel diritto nazionale, devono tuttavia essere considerate come rientranti nella «materia contrattuale», ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, se il comportamento contestato può essere considerato un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, quali possono essere determinate tenuto conto dell'oggetto del contratto.

L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che attribuisce al familiare di un cittadino dell'Unione, cittadino di un paese terzo, un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui

tale cittadino possiede la cittadinanza, allorché detto cittadino risiede in quest'ultimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro in quanto lavoratore ai sensi della menzionata disposizione, quando il rifiuto di un siffatto diritto di soggiorno ha un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo dei diritti che al lavoratore interessato derivano dall'articolo 45 TFUE, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
13 marzo 2014

«Rinvio pregiudiziale – Codice doganale comunitario – Articoli 243 e 245 – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 181 bis – Decisione impugnabile – Ricevibilità di un ricorso giurisdizionale senza previo ricorso amministrativo – Principio del rispetto dei diritti della difesa»

Nelle cause riunite **C-29/13** e **C-30/13**, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con decisioni del 4 gennaio 2013, pervenute in cancelleria il 21 gennaio 2013, nei procedimenti **Global Trans Lodzhistik OOD** contro **Nachalnik na Mitnitsa Stolichna**

LA CORTE
dichiara

1) *Da un lato, una decisione, come una di quelle di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una rettifica, sul fondamento dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, del valore in dogana di merci con conseguente notifica al dichiarante di una rettifica fiscale a titolo dell'imposta sul valore aggiunto costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 243 di tale*

regolamento n. 2913/92. D'altro lato, alla luce dei principi generali relativi al rispetto dei diritti della difesa e dell'autorità di cosa giudicata, l'articolo 245 di detto regolamento n. 2913/92 non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che preveda due distinti mezzi di ricorso per contestare le decisioni delle autorità doganali, in quanto tale normativa non pregiudica né il principio di equivalenza né il principio di effettività.

2) *L'articolo 243 del regolamento n. 2913/92 non subordina la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni adottate sul fondamento dell'articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, alla condizione che i mezzi di ricorso amministrativo ammessi contro tali decisioni siano stati previamente esperiti.*

3) *L'articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in base a tale articolo deve essere considerata definitiva e può costituire oggetto di un ricorso diretto dinanzi ad un'autorità giudiziaria indipendente, anche qualora sia stata adottata in violazione del diritto dell'interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni.*

4) *In caso di violazione del diritto dell'interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni previsto all'articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, spetta al giudice nazionale determinare, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie sottopostogli e alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, se, qualora la decisione adottata in violazione del principio relativo al rispetto dei diritti della difesa debba essere annullata per tale motivo, esso sia tenuto a pronunciarsi sul ricorso proposto contro tale decisione o possa considerare un rinvio della controversia all'autorità amministrativa competente.*

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
13 marzo 2014

«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/114/CE - Nozioni di “pubblicità ingannevole” e di “pubblicità comparativa” - Normativa nazionale che prevede la pubblicità ingannevole e la pubblicità illegittimamente comparativa come due illeciti distinti»

Nella causa **C-52/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 16 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 2013, nel procedimento

Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'intervento di: Cg srl, Tacoma srl

LA CORTE
dichiara

La direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, deve essere interpretata nel senso che, per quanto riguarda la tutela dei professionisti, essa si riferisce alla pubblicità ingannevole e alla pubblicità illegittimamente comparativa come a due infrazioni autonome e che, al fine di vietare e di sanzionare una pubblicità ingannevole, non è necessario che quest'ultima costituisca al contempo una pubblicità illegittimamente comparativa.

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
13 marzo 2014

«Rinvio pregiudiziale - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Meccanismo di fissazione del massimale delle imposte dirette

in funzione dei redditi - Convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione - Tassazione dei dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato membro diverso e già assoggettati a ritenuta alla fonte - Assenza di considerazione o considerazione parziale dell'imposta versata nello Stato membro diverso per il calcolo del massimale dell'imposta - Articolo 65 TFUE - Restrizione - Giustificazione»

Nella causa **C-375/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal tribunal administratif de Grenoble (Francia) con decisione del 26 luglio 2012, pervenuta in cancelleria il 6 agosto 2012, nel procedimento
Margaretha Bouanich contro Directeur des services fiscaux de la Drôme

LA CORTE
dichiara

Gli articoli 49 TFUE, 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, allorché un residente di tale Stato membro, azionista di una società stabilita in uno Stato membro diverso, percepisce dividendi tassati in entrambi gli Stati e la doppia imposizione è risolta mediante l'imputazione nello Stato di residenza di un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta versata nello Stato della società distributrice, il meccanismo che fissa un massimale alle diverse imposte dirette corrispondente a una certa percentuale dei redditi percepiti nel corso di un anno non tiene conto dell'imposta versata nello Stato della società distributrice o ne tiene conto soltanto parzialmente.

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
13 marzo 2014

«Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo

determinato - Clausola 4 - Nozione di "condizioni di impiego" - Termine di preavviso di risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato - Differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato»

Nella causa **C-38/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia), con decisione del 14 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 2013, nel procedimento

Małgorzata Nierodzik contro Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

LA CORTE
dichiara

La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, la quale prevede, ai fini della risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la possibilità di applicare un termine di preavviso fisso di due settimane a prescindere dall'anzianità del lavoratore interessato, mentre la durata del preavviso di risoluzione nel caso dei contratti a tempo indeterminato è fissata in funzione dell'anzianità del lavoratore interessato e può variare da due settimane a tre mesi, quando tali due categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili.

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
13 marzo 2014

«Agricoltura - Regolamento (CE) n. 341/2007 - Articolo 6, paragrafo 4 - Contingenti tariffari - Aglio di origine cinese - Titoli di importazione - Intrasferibilità dei diritti derivanti da taluni titoli d'importazione - Elusione - Abuso di diritto»

Nella causa **C-155/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre (Italia), con ordinanza del 12 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 27 marzo 2013, nel procedimento

Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES), in liquidazione, Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co., Agricola Luscia srl, Romagnoli Fratelli SpA, Agrimediterranea srl, Parini Francesco, Duoccio srl, Centro di Assistenza Doganale Triveneto Service srl, Novafruit srl, Evergreen Fruit Promotion srl **contro** Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

LA CORTE
dichiara

L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad operazioni mediante le quali un importatore, intestatario di titoli d'importazione ad aliquota ridotta, acquisti una merce al di fuori dell'Unione europea da un operatore, che sia dal canto suo importatore tradizionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento ma che abbia esaurito i propri titoli d'importazione ad aliquota ridotta, e poi gliela rivenda dopo averla importata nell'Unione. Tuttavia, simili operazioni costituiscono un abuso di diritto quando siano state concepite artificialmente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato. La verifica dell'esistenza di una pratica abusiva richiede che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, ivi comprese le operazioni commerciali precedenti e successive all'importazione di cui trattasi.

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

13 marzo 2014

«Sesta direttiva IVA – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 6 – Fondi comuni d’investimento – Regimi pensionistici professionali – Gestione – Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti»

Nella causa **C-464/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Danimarca), con decisione dell’8 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2012, nel procedimento

ATP PensionService A/S contro Skatteministeriet

LA CORTE
dichiara

1) *L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione, come quelli di cui al procedimento principale, allorché sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate, il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi e il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, a tal riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro, che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano diversificate, che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungere un elemento assicurativo accessorio.*

2) *L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai*

fondi pensione tramite l’apertura di conti e l’accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre altresì i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell’allegato II della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002.

3) *L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti di tali affiliati nel sistema dei regimi pensionistici e l’accredito dei contributi di tali affiliati nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un’unica prestazione economica.*

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 marzo 2014

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata – Rifiuto di riconoscerle un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternità o a un congedo di adozione – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap –

Madre committente che non può sostenere una gravidanza – Sussistenza di un handicap – Validità delle direttive 2006/54 e 2000/78»

Nella causa **C-363/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Equality Tribunal (Irlanda) con decisione del 26 luglio 2012, pervenuta in cancelleria il 30 luglio 2012, nel procedimento

Z. contro A Government department, The Board of management of a community school

LA CORTE
dichiara

1) *La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, in particolare agli articoli 4 e 14, deve essere interpretata nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sul sesso il fatto di negare la concessione di un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternità a una lavoratrice che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, in qualità di madre committente.*

La situazione di una simile madre committente in ordine al riconoscimento di un congedo di adozione non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

2) *La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sull'handicap il fatto di negare la concessione di un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternità o a un congedo di adozione a una lavoratrice che sia incapace di sostenere una gravidanza e si sia avvalsa di un contratto di maternità surrogata.*

La validità di tale direttiva non può essere esaminata in riferimento alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ma la stessa direttiva deve essere oggetto,

per quanto possibile, di un'interpretazione conforme a detta convenzione.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
18 marzo 2014

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 92/85/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Articolo 8 – Madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata – Rifiuto di riconoscerle un congedo di maternità – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Articolo 14 – Trattamento meno favorevole della madre committente riguardo alla concessione del congedo di maternità»

Nella causa **C-167/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne (Regno Unito), con decisione del 29 marzo 2012, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2012, nel procedimento

C. D. contro S. T.

LA CORTE
dichiara

1) *La direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere un diritto al congedo di maternità ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva a una lavoratrice che, in qualità di madre committente, abbia avuto un figlio mediante un*

contratto di maternità surrogata, nemmeno quando, dopo la nascita, essa effettivamente allatti, o comunque possa allattare, al seno il bambino.

2) Il combinato disposto dell'articolo 14 con l'articolo 2, paragrafi 1, lettere a) e b), e 2, lettera c), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sul sesso il rifiuto di un datore di lavoro di riconoscere un congedo di maternità a una madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
27 marzo 2014

«Cittadinanza dell'Unione - Principio di non discriminazione - Regime linguistico applicabile ai processi civili»

Nella causa **C-322/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Landesgericht Bozen (Tribunale di Bolzano, Italia), con decisione del 6 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 13 giugno 2013, nel procedimento Ulrike Elfriede Grauel Ruffer contro Katerina Pokorná

LA CORTE
dichiara:

Gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riconosce il diritto di utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai

cittadini di quest'ultimo che siano residenti in questo stesso ente locale.

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
27 marzo 2014

«Tutela dei consumatori - Contratti di credito ai consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Articoli 8 e 23 - Obbligo di verifica precontrattuale, da parte del creditore, della solvibilità del debitore - Disposizione nazionale che impone la consultazione di una banca dati - Decadenza dagli interessi convenzionali in caso di violazione di un siffatto obbligo - Carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione»

Nella causa **C-565/12**, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal tribunal d'instance d'Orléans (Francia) con decisione del 30 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2012, nel procedimento, LCL Le Crédit Lyonnais SA contro Fesih Kalhan

LA CORTE
dichiara

L'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di un regime nazionale di sanzioni in forza del quale, in caso di violazione, da parte del creditore, del suo obbligo precontrattuale di valutare la solvibilità del debitore consultando una banca dati pertinente, il creditore decada dal suo diritto agli interessi convenzionali, ma benefici di pieno diritto degli interessi al tasso legale, esigibili a decorrere dalla pronuncia di una decisione giudiziaria che condanna tale debitore al versamento delle somme ancora dovute, i quali sono inoltre maggiorati di cinque punti se, alla scadenza di un termine di due mesi successivi a tale pronuncia, quest'ultimo non

ha saldato il suo debito, qualora il giudice del rinvio accerti che, in un caso come quello del procedimento principale, che implica l'esigibilità immediata del capitale del prestito ancora dovuto a causa dell'inadempimento del debitore, gli importi che possono essere effettivamente riscossi dal creditore in seguito all'applicazione della sanzione della decadenza dagli interessi non sono notevolmente inferiori a quelli di cui avrebbe potuto beneficiare se avesse ottemperato al suo obbligo di verifica della solvibilità del debitore.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
27 marzo 2014

«Trasporti marittimi - Regolamento (CEE) n. 3577/92 - Nozione di "cabotaggio marittimo" - Servizi di crociera - Crociera con attraversamento della laguna di Venezia, del mare territoriale italiano e del fiume Po - Partenza e arrivo nello stesso porto»

Nella causa **C-17/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 20 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2013, nel procedimento

Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di Porto di Chioggia

LA CORTE
dichiara

Un servizio di trasporto marittimo consistente in una crociera che inizia e termina, con gli stessi passeggeri, in uno stesso porto dello Stato membro in cui essa è effettuata rientra nella nozione di «cabotaggio marittimo» ai sensi del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
27 marzo 2014

«Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Diritto d'autore e diritti connessi - Società dell'informazione - Direttiva 2001/29/CE - Sito Internet che mette opere cinematografiche a disposizione del pubblico senza il consenso dei titolari di un diritto connesso al diritto d'autore - Articolo 8, paragrafo 3 - Nozione di "intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso" - Fornitore di accesso a Internet - Provvedimento nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet che gli vieta di consentire ai suoi abbonati l'accesso a un sito Internet - Bilanciamento fra diritti fondamentali»

Nella causa **C-314/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione dell'11 maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2012, nel procedimento

UPC Telekabel Wien GmbH contro Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH

LA CORTE
dichiara

1) *L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l'accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.*

2) *I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che*

non ostano a che sia vietato, con un'ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l'accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d'accesso deve adottare e quest'ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di

Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall'altro, che tali misure abbiano l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.



Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour
00193 - Roma